

SCHEMA:

DOMANDE NUOVE INAMMISSIBILI NEL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE EX ART. 171-TER C.P.C. (D.LVO 149/2022) ALLA LUCE DELLE SEZIONI UNITE 2015 E 2018

La riforma del processo civile ha innovato il rito ordinario di cognizione, per il tramite del [d.lvo 149/2022](#) come modificato ([in punto di entrata in vigore](#)) dalla [legge di Bilancio 2023](#).

In particolare, è stato introdotto un nuovo triplo termine scandito dalle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., precedenti alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.

Si riportano di seguito:

-il nuovo art. 171 ter c.p.c.;

-l'abrogato comma 6 dell'art. 183 c.p.c.

Art. 171-ter c.p.c. (Memorie integrative)

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, **replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;**

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, **replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.**

Art. 183 comma 6 c.p.c. (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni **per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;**

3) un termine di ulteriori venti giorni per le **sole indicazioni di prova contraria.**

Come si può agevolmente notare, le memorie integrative attuali sono molto simili, quanto a contenuto, alle memorie dell'abrogato comma 6 dell'art. 183 c.p.c. con le **differenze** che:

-nella riforma si parla formalmente di "**decadenza**", e non di "**termini perentori**";

-nella riforma:

a) il **thema decidendum** si chiude con la memoria n. 3, in quanto "a pena di decadenza" è l'ultima occasione per "replicare alle eccezioni nuove";

b) il **thema probandum** si chiude con la memoria n. 3, in quanto "a pena di decadenza" è l'ultima occasione per "indicare la prova contraria".


Diversamente, nel previgente art. 183 comma 6 c.p.c. il *thema decidendum* si chiudeva con la memoria n. 2, mentre il *thema probandum* con la memoria n. 3.

Ebbene: nonostante le differenze sopra indicate, il sistema complessivo vieta, ad un certo punto, la possibilità di presentare domande nuove; tale rilievo legittima la considerazione che l'apporto giurisprudenziale fino ad oggi maturato in punto di domande nuove (in particolare per merito di [SS.UU. 22404/2018](#) e [SS.UU. 12310/2015](#)¹) può essere ancora utilizzato, nonostante la sopravvenienza normativa (art. 171 ter c.p.c.).

¹ Per approfondimenti, si rinvia VITONE, [Il labile confine tra mutatio ed emendatio libelli](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2017.

MUTAMENTO DELLA DOMANDA

(alla luce di Sezioni Unite 22404/2018 e Sezioni Unite 12310/2015)



Per approfondimenti:

-SCHEMA: **nuovo rito ordinario**, dalla citazione alla prima udienza

-**FORMULA: atto di citazione** ex dlvo. 149/2022

-**Speciale Riforma Processo Civile:** testo pubblicato in G.U. + schemi + relazioni illustrative + commenti + nuove formule